

Il D.L. n. 113/2018 “sicurezza e immigrazione” convertito con Legge 1 dicembre 2018, n. 132:

è stato previsto l'obbligo per **locatori o sublocatori che lochino immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni** di far esibire alle persone alloggiate il documento d'identità, secondo quanto già contemplato dall'[art. 109 del TULPS](#) per i gestori di alberghi e di altre strutture ricettive (compresi i campeggi) nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere ecc.

La comunicazione delle generalità delle persone alloggiate deve essere fatta esclusivamente all'autorità di PS con mezzi informatici/telematici, avvalendosi esclusivamente del portale istituito dal Centro Elettronico Nazionale di Napoli attraverso il sito internet fruibile all'indirizzo <https://alloggiatiweb.poliziadistato.it>.

In caso di violazione dell'obbligo di comunicare le generalità delle persone alloggiate entro 24 ore successive al loro arrivo, la sanzione è contemplata dall'[art. 17 del TULPS](#) che prevede la pena dell'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a 206,00 €

L'Ufficio Polizia Municipale è a disposizione per eventuali chiarimenti.

